





## Condizioni Generali di Trasporto In vigore dal 07/05/2012 ref DZ 05-01-01

avviso di ricevimento, al mittente o al destinatario del trasporto, a seconda che si tratti di trasporto in porto franco o in porto assegnato, la propria richiesta di pagamento del nolo e oneri relativi dipendenti dall'esecuzione degli incarichi affidatigli, anche già eseguiti e indicando il credito al quale si riferisce detta richiesta, nonché la merce, se vi sono più partite, sulla quale intende esercitare detto diritto.

### 10. Eccezioni operative:

#### 10.1 Ritardo o rifiuto a caricare o ricevere la merce

Il Mittente e/o il Mandante sono tenuti a rimborsare e tenere indenne lo Spedizioniere in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna.

Franchigia al carico e scarico: 2 ore per ogni singola prestazione. Eventuali soste possono essere annotate sul documento di trasporto o l'dv Cmr riportando timbro e firma dello speditore e/o del destinatario per il riconoscimento di quanto dovuto/preteso oppure riscontrate dalle tracciate GPS (dei GPS veicoli o apparecchi di security tracking GPS) nel caso di un rifiuto di annotare le soste sui documenti s/c, salvo il caso in cui il ritardo al carico e/o allo scarico fosse dovuto a causa di forza maggiore o presentazione del mezzo in ritardo o anticipo degli orari prestabiliti, presso i punti di carico e/o scarico. Nel caso in cui i tempi di carico/scarico dovessero eccedere i termini di franchigia fissati dall'articolo 6-bis del D.lgs. 286/05 in un massimo di 2 (DUE) ore, sarà dovuto al vettore un'indennità per ogni ora e/o frazione di ora pari a € (min € 40/h, o fraz. di h). In caso di rifiuto o di irripetibilità del destinatario lo Spedizioniere, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.

#### 10.2 Porto Assegnato (Charges Collect).

Il Mandante/Mittente o proprietario della merce sono tenuti a garantire il pagamento dei noli e tutti i costi a destino come magazzino, handling, costi doganali e ogni altra spesa/maggiorazione, come, ma non limitata a, la distruzione della merce, a causa di un rifiuto del destinatario di ritirare la merce e/o documentazione di trasporto o dalla irripetibilità del destinatario.

Il mandante/mittente sono tenuti a garantire il pagamento di ogni spesa per il ritorno della merce all'origine (se richiesta) incluso tutti i costi doganali, dazii, iva, accise e eventuali costi di magazzino e handling conseguente al rientro della merce all'origine.

### 11. Responsabilità e decadenza

11.1 Lo Spedizioniere non è responsabile dell'esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell'esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.

11.2 La responsabilità dello Spedizioniere-vettore, quando prevista ed a lui imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo Spedizioniere e/o dal vettore in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione o della legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto.

La responsabilità della Società nei confronti della mandante a qualunque titolo (sia esso contrattuale o extracontrattuale), non potrà quindi mai eccedere la somma di DPS 666,67 (Diritti speciali di prelievo) per ogni collo o di Dsp. 2 per ogni Kg lordo di merce affidata per la spedizione.

La merce viaggia assicurata in base alla convenzione CMR per quanto riguarda i trasporti stradali internazionali e in base al DL nr. 286/05 per i trasporti via strada nel traffico nazionale.

Nessun risarcimento potrà essere richiesto per le spedizioni effettuate via aereo e/o mare e per tutte le forme di trasporto lo Spedizioniere è a disposizione ad agire in nome e per conto del cliente giusto il seguente art. 15.

Qui di seguito si fornisce un ampio dettaglio nel caso che venga assunta la figura dello Spedizioniere-vettore:

#### Trasporto terrestre nazionale.

La Società assume i trasporti per l'Italia secondo gli articoli 1693, 1694 e 1696 del Codice Civile, come modificato dall'art. 10 del DL nr. 286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio in caso di perdita od avaria della merce pari ad euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata.

E' espressamente convenuta, anche in deroga agli articoli 1223 e seguenti del codice civile, l'esclusione di ogni risarcibilità da parte della Società per danni indiretti (quali, a mero titolo esemplificativo: mancato guadagno, perdita di interessi e danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto).

#### Trasporto terrestre internazionale.

Nell'ipotesi di trasporto di merci su strada in cui il luogo di ricevimento della merce e quello contrattualmente previsto per la riconsegna sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione di Ginevra del 1956 (CMR), la responsabilità della Società sarà disciplinata dalla suddetta convenzione.

#### Trasporto aereo.

Nell'ipotesi di trasporto aereo internazionale, la responsabilità della Società sarà disciplinata dalla Convenzione di Varsavia del 1929.

Ove il trasporto aereo debba essere eseguito nell'ambito del territorio nazionale, e comunque nel caso in cui non trovi applicazione la Convenzione di Varsavia, la responsabilità della Società sarà disciplinata dal Codice della Navigazione

#### Trasporto marittimo.

Ove il trasporto marittimo debba essere eseguito nell'ambito del territorio nazionale, la responsabilità della Società sarà disciplinata dal Codice della Navigazione.

Nell'ipotesi di trasporto marittimo internazionale, la responsabilità della Società sarà disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles del 1924.

#### Trasporto ferroviario.

Ove il trasporto ferroviario debba essere eseguito nell'ambito del territorio nazionale, la responsabilità della Società sarà disciplinata dalle previsioni del D.P.R. 10 aprile 1961 n. 98 e successive modificazioni.

Nell'ipotesi di trasporto ferroviario internazionale, la responsabilità della Società sarà disciplinata dalla Convenzione di Berna del 1980.

#### Trasporto multi - modale o misto.

Nell'ipotesi in cui il trasporto sia eseguito utilizzando mezzi di trasporto diversi, la responsabilità della Società sarà disciplinata dalle condizioni della FIATA Multi - modal Transport Bill of Lading.

Nel caso in cui un container, un pallet o un simile mezzo di trasporto siano stati caricati con più di un collo o più di una unità di carico, i colli o le altre unità di carico espressamente dichiarati nel documento di trasporto saranno considerati come singolarmente caricati in tali mezzi di trasporto.

Nel caso in cui la perdita o il danneggiamento della merce siano avvenute in una tratta del trasporto multi -modale per la quale sia stato stipulato un contratto di trasporto che prevede l'applicazione di Convenzioni o leggi nazionali con diversi limiti di responsabilità, la responsabilità della Società sarà disciplinata dalle condizioni di dette Convenzioni o leggi nazionali.

Per scelta tecnica si intende la sosta della merce in un'area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un'altra area di ricovero, a libera scelta dello Spedizioniere, per esigenze connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario.

La NSC non effettua servizio di incasso del contrassegno. Nel caso in cui un cliente affidi alla NSC una spedizione con contrassegno senza accordarla preventivamente, la NSC non accetta alcuna responsabilità.

#### Si precisa inoltre:

Il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal mittente e/o mandante e deve essere chiaramente indicato nel documento di trasporto in modo chiaro e ben visibile con l'indicazione dell'importo in euro, esposto in cifre e in lettere, e comunque sempre espressamente richiesto in forma scritta o elettronica.

L'inadempimento delle suddette formalità comporterà l'esonero del vettore dalle responsabilità relative al mancato incasso del contrassegno. Il mittente autorizza lo Spedizioniere ad accettare dai destinatari della merce, come pagamento delle somme indicate in contrassegno, contanti (nei limiti previsti dalla legge), assegni circolari nonché, in assenza di contrarie istruzioni impartite in forma scritta anteriormente alla consegna delle merci, anche assegni bancari e/o attestazioni di avvenuti versamenti irrevocabili a favore di avente diritto.

Per esplicita volontà delle parti il vettore sarà esonerato da ogni responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazione o scoperta di assegni di conto corrente o circolari e/o attestazioni di versamento, accettati conformemente alle istruzioni del mittente.

Eventuali contestazioni, richieste, pretese e/o rivendicazioni che il mandante intendesse proporre nei confronti dello Spedizioniere in ordine all'adempimento del contratto e/o alla sua esecuzione anche per quanto attiene a perdite, avarie e/o ritardi, dovranno essere portate a conoscenza dello Spedizioniere a mezzo di lettera raccomandata R.R. entro il termine di 10 giorni dalla data dell'evento.

Al momento della ricezione della merce, il destinatario può chiedere di accertarne lo stato in contraddittorio con il vettore. Allorché il danno sia immediatamente rilevabile, il ricevente ha l'onere di comunicare le sue riserve al momento della riconsegna della merce, in caso contrario (vizi non apparenti, rilevati dopo la riconsegna), il reclamo deve farsi per iscritto (PEC o R.R.) entro sette giorni lavorativi dalla riconsegna, onde sfuggire alla presunzione di corretta ricezione della merce, ossia scevra da vizi.

Il decorso del predetto termine senza che la comunicazione di cui sopra sia stata inoltrata nelle modalità sopra precisate, comporterà la decadenza da qualsiasi diritto al proposito, anche se esso non fosse ancora prescritto.

### 12. Danni occorsi in tratta ignota

Per l'eventualità che sia impossibile individuare il tratto del trasporto nel quale il danno o la perdita si sono verificati, come anche per l'eventualità che il danno o la perdita si verificino in una fase di stoccaggio e/o di deposito non configurabile come sosta tecnica (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia) eseguito dallo Spedizioniere avvalendosi di proprie strutture o da suoi ausiliari, o ancora per l'eventualità che il depositario o l'ausiliario nella fase del deposito e/o della movimentazione non possano invocare limiti risarcitori, troverà applicazione il limite massimo di 8,33 diritti speciali di prelievo (DSP) per chilo di merce perduta o danneggiata.

### 13. Danni indiretti

E' in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto dallo Spedizioniere per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto).

In particolare, per spedizioni di campioni e di beni o merci che il mandante o il mittente abbiano espressamente indicato come destinate a fiere, esposizioni, eventi e simili, il risarcimento (se dovuto) è limitato all'importo del nolo pattuito.

### 14. Reclami

Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato allo Spedizioniere tassativamente entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di legge di cui all'articolo 11.

### 15. Assicurazione

Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, può dare mandato allo Spedizioniere affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta. Le spese della predetta copertura verranno in tal caso specificate nella quotazione dello Spedizioniere.

In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante l'eventuale copertura, sempre che richiesta, viene stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui o in abbonamento. In nessun caso lo Spedizioniere può essere considerato come assicuratore o coassicuratore.

In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere esplicita rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizioniere da parte dell'assicuratore.

Lo Spedizioniere non ha l'obbligo di agire per conseguire l'indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell'attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante al fine di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.

### 16. Cause di forza maggiore

Lo Spedizioniere non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito, da cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge di cui all'articolo 11, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) calamità naturali b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi della merce; d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell'Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro.

### 17. Legge applicabile e Foro competente

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, resta inteso che troveranno applicazione:

gli art. 1737 e seguenti del Codice Civile;

le Condizioni generali praticate dagli Spedizionieri Italiani (Fedespedi)

le Condizioni Generali per i trasporti di merci a collette (Federcorrieri - Confetra)

la vigente normativa italiana, comunitaria e internazionale.

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito alla interpretazione o risoluzione del presente contratto sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza del foro di Bergamo.

### 18. Privacy art. 13 D.LGS.196/03 "protezione dei dati personali"

A riconferma di quanto contenuto nell'art. 6., il Mandante e/o il Mittente autorizzano lo Spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di dati sensibili, al fine di consentire allo Spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.



Accredited  
Agent



ITAE OF 11 0389

N.S.C. Srl North South Company  
Via Dell'Artigianato 9  
24046 Osio Sotto - (BG)  
Phone: +39 0354195000 Fax: +39  
0354824133  
Web: www.nscargo.eu

Cod. Fisc. - P. IVA 02369140161  
EOR: IT02369140161  
C.C.I.A.A. 283975 - Reg.Soc. n. 49806  
Reg.Ord. n. 5214 - Cap. Soc. Euro  
99.000,00  
Albo Nazionale Trasportatori  
Nr.BG1156730/G



## Condizioni Generali di Trasporto In vigore dal 07/05/2012 ref DZ 05-01-01

19. Codice etico e D.LGS. n. 231/2001

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, le società indicate al punto 1 delle presenti condizioni hanno adottato il Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche assunte dalle suddette società nella conduzione dei propri affari e risponde all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali. Si chiede ai clienti/mandanti di uniformare lo svolgimento delle loro attività alle disposizioni in esso contenute, pena la risoluzione anticipata ex art. 1456 c.c., fatti salvi in ogni caso i diritti della nostra società ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale ed a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.



Accredited  
Agent



Intertek



ITAEOF 11 0389

N.S.C. Srl North South Company  
Via Dell'Artigianato 9  
24046 Osio Sotto – (BG)  
Phone: +39 0354195000 Fax: +39  
0354824133  
Web: [www.nscargo.eu](http://www.nscargo.eu)

Cod. Fisc. – P. IVA 02369140161  
EORI: IT02369140161  
C.C.I.A.A. 283975 – Reg.Soc. n. 49806  
Reg.Ord. n. 5214 – Cap. Soc. Euro  
99.000,00  
Albo Nazionale Trasportatori  
Nr.BG1156730/G